LAVORO| Decreto Coesione: incentivi assunzione giovani e donne – autorizzazione della Commissione europea

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 4, 2025

Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, Vi informiamo che il Ministero del Lavoro, tramite il proprio portale, rende noto che la **Commissione Europea** ha approvato le nuove misure con cui l'Italia sostiene l'occupazione di **donne e giovani** previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95).

Come noto, infatti, il Decreto Coesione ha previsto, tra l'altro, disposizioni in materia di lavoro (artt. da 16 a 28), introducendo misure volte a rafforzare l'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno.

Tra queste, segnaliamo provvedimenti in materia di **esoneri contributivi per nuove assunzioni:**

-bonus giovani (cfr. art. 22)**:** ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato (anche trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato) giovani con età inferiore a 35 anni, mai occupati a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero dal 100% dei contributi previdenziali – nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore – per 24 mesi. Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, **Campania**, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero. Acquisita l'autorizzazione della Commissione europea, l'efficacia della disposizione è ora subordinata all'approvazione di un decreto attuativo.

-bonus donne (cfr. art. 23): per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate, è previsto l'esonero dal 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità attuative dell'esonero.

Ricordiamo che il Decreto Coesione ha introdotto inoltre il c.d. **bonus ZES** (cfr. art. 24)**:** al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le modalità attuative dell'esonero. Si resta ora in attesa di indicazioni operative per l'effettiva fruizione della disposizione normativa.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

CREDITO | SLIDE relatori seminario Quotazione e Private Equity per la crescita sostenibile e la successione aziendale del 3 febbraio 2025

scritto da Marcella Villano | Febbraio 4, 2025

Pubblichiamo le slide presentate ieri dai relatori intervenuti al seminario **Quotazione e Private Equity per la crescita sostenibile e la successione aziendale,** organizzato in collaborazione con **Borsa Italiana** e società advisory specializzate in operazioni di finanza alternativa.

Per ulteriori informazioni sui temi trattati, è possibile inviare una mail a m.villano@confindustria.sa.it

Slide

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)

AGEVOLAZIONI | Seminario “FONDO EUROPEO PER LA DIFESA Le opportunità di finanziamento per le imprese” 10 febbraio pv, ore 15.00, Confindustria Salerno

scritto da Marcella Villano | Febbraio 4, 2025

Il prossimo lunedì 10 febbraio, alle ore 15.00, si terrà in Confindustria Salerno il seminario FONDO EUROPEO PER LA DIFESA Le opportunità di finanziamento per le imprese.

Il Fondo europeo per la difesa (European Defence Fund, EDF) è la principale iniziativa della Commissione per la ricerca e lo sviluppo in materia di difesa in Europa. Attraverso bandi, promuove e supporta progetti collaborativi e competitivi tra imprese, in particolar modo quelli finalizzati a realizzare tecnologie e materiali per la difesa all’avanguardia e interoperabili, sviluppati in ambiti civili, ma suscettibili di ampie applicazioni anche in campi militari.

A breve saranno aperti i nuovi bandi afferenti al Programma di lavoro 2024 pubblicato nei mesi scorsi e, obiettivo del seminario, è presentare gli avvisi destinati alle aziende al fine favorirne la conoscenza e promuoverne la partecipazione. I bandi impattano su: sicurezza informatica, difesa, elettronica, informatica, intelligenza artificiale, tecnologie aerospaziali, materiali protettivi cyber, robot, medico/medicale, logistica, ottica, motori, oltre ai servizi correlati applicabili sia in ambito civile che militare.

Alleghiamo il programma e, per esigenze organizzative, vi invitiamo ad anticipare l’adesione via mail a

m.villano@confindustria.sa.it

Locandina Fondo Europeo per la Difesa_10 Febbraio 2025

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)

LAVORO | Esonero contributivo lavoratrici con figli – Messaggio INPS n. 401/2025

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 4, 2025

L'INPS – facendo seguito alla circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 e al messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024 con i quali ha fornito indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri previsto dalla Legge di Bilancio 2024 – con l'allegato messaggio n. 401/2025 fornisce chiarimenti sulla durata della misura alla luce della previsione di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della Legge di Bilancio 2025.

In particolare, per quanto riguarda l'esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, questo ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.

Pertanto, con riferimento alle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a partire dal 1° gennaio 2025, rispettino il requisito dell'essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, il

c.d. bonus mamme previsto dall’art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024 non può più essere riconosciuto.

Per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, l’Istituto ha ricordato che, ai sensi della medesima disposizione, lo stesso trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.

Inoltre, l’art. 1, commi 219 e 220, prevede in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Ai sensi del citato comma 219, le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

A tal proposito l’INPS ha precisato che la Legge di Bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative della predetta misura all’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Pertanto, a seguito dell’adozione del predetto decreto attuativo, l’Istituto fornirà le indicazioni per la disciplina e la gestione di tale misura.

All.to

Messaggio INPS n. 401_2025

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta investimenti ZES Unica 2025: approvazione modelli di comunicazione Agenzia delle Entrate

scritto da Marcella Villano | Febbraio 4, 2025

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 25972 del 31 gennaio u.s., ha approvato **i modelli di comunicazione** da inviare per poter fruire del credito d’imposta ZES Unica, prorogato fino al 15 novembre 2025.

In particolare, il **primo modello dovrà essere inviato dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025** e dovrà riportare gli **investimenti già effettuati oltre a quelli che si prevede di sostenere entro il 15 novembre 2025.**

Nel **provvedimento viene, altresì, specificato che possono essere indicati anche**:

1. a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
2. b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del DL Sud) per investimenti

realizzati dal 1° gennaio 2025.

In seguito, **dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 dovrà essere inviata la comunicazione integrativa** da parte delle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta **per attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati.**

Di seguito il link al provvedimento e ai modelli con le relative istruzioni:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-31-gennaio-2025

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)

Open Day Internazionalizzazione: presentazione dei SERVIZI EXPORT 2025 Promos/CCIAA di Salerno. 11 febbraio, h 10, CCIAA di Salerno

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 4, 2025

PROGRAMMA ATTIVITA' INTERNAZIONALIAZZIONE 2025

CCIAA DI SALERNO E PROMOS ITALIA

La ***Camera di Commercio di Salerno e Promos Italia***, l'Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l'Internazionalizzazione, organizzano una serie di ***iniziative di formazione, consulenza ed incontri commerciali B2B*** rivolti alle aziende salernitane, di tutti i settori e dimensioni, con l'obiettivo di *supportare l'export delle produzioni e la qualificazione sui mercati esteri.*

L'offerta di ***SERVIZI PER EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE 2025*** sarà ***illustrata*** in dettaglio nel corso dell'OPEN DAY di **martedì 11 febbraio, ore 10.00, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno** di *Via G. Clark 19/21 (SA)*.

Nel pacchetto dei servizi 2025 che saranno proposti rientrano:

- **Business Matching** (incoming di buyer esteri e iniziative commerciali in mercati internazionali);
- **Servizi per l'Export Digitale** (social, e-commerce, marketplace);
- **Formazione, Master e Corsi Executive**.

Durante l'evento verranno, inoltre, presentate le **iniziative di business nell'ambito di Expo Osaka 2025.**

Per le aziende presenti all'Open Day ci sarà la possibilità di realizzare *incontri one to one di approfondimento personalizzato sui servizi con gli esperti di Promos Italia.*

La partecipazione è **gratuita**, **previa iscrizione al seguente FORM ONLINE**.

Per maggiori informazioni:

https://www.sa.camcom.it/notizie/internazionalizzazione-programma-2025-imprese-salerno

LAVORO | Limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento valori per il calcolo delle contribuzioni – Circolare INPS n. 26/2025

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 4, 2025

L'INPS con la circolare n. 26/2025, in allegato, ha comunicato, relativamente all'anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

All.ti

Allegato n. 1 Circolare INPS n. 26 del 30.01.2025

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Ricorsi su premi INAIL – Procedura rinnovata – Circolare INAIL n. 4/2025

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 4, 2025

L'INAIL con la circolare n. 4/2025, in allegato, ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate dal Collegato Lavoro al regolamento concernente i ricorsi contro l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, per effetto dell'espressa previsione di cui al comma 5 dell'art. 2 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, i ricorsi pendenti alla data del 12 gennaio 2025 continuano ad essere decisi dal Consiglio di Amministrazione dell'Inail. I ricorsi pendenti a tale data sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

La nuova disciplina prevede che il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale dell'INAIL competente per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2000, riguardanti:

1. a) la classificazione delle lavorazioni;
2. b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
3. c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
4. d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non

soggetti alla classificazione prevista dall’art. 49 della Legge n. 88/1989.

I ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.

Con il nuovo assetto regolamentare viene completato il processo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per quanto riguarda l’**efficacia sospensiva dei ricorsi** nulla è variato. La presentazione del ricorso entro il termine stabilito dal regolamento ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento impugnato, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati fino all’11 gennaio 2025 al Consiglio di Amministrazione e dal 12 gennaio 2025 alla Direzione regionale, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati alla sede territoriale dell’Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.

In merito alle **modalità e termini per la presentazione dei ricorsi**, questi devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti. Gli utenti devono pertanto utilizzare l’apposito servizio *online*, operativo ormai da anni. Solo in caso di prolungata indisponibilità dei servizi, il ricorso può essere presentato tramite PEC alla struttura Inail competente.

Con riferimento alla **definizione del ricorso**, la decisione deve essere comunicata al ricorrente:

– entro 120 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati alla sede territoriale dell’Inail in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico;

– entro 180 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati alla Direzione regionale riguardanti: la classificazione delle lavorazioni, l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall'Inps ai fini previdenziali e assistenziali, l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla predetta classificazione.

La mancata comunicazione della decisione nei termini suddetti comporta il silenzio-rigetto; pertanto, il ricorso si intende respinto e non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.

I ricorsi possono concludersi o con una decisione di inammissibilità o con una decisione di merito di rigetto, di accoglimento o di parziale accoglimento.

Fino a che non sia stata notificata la decisione, l'interessato può rinunciare al ricorso. In questo caso il ricorso può essere definito per cessata materia del contendere a seguito di rinuncia, opportunamente formalizzata dal ricorrente e acquisita agli atti del procedimento di contenzioso amministrativo. Il ricorso viene quindi dichiarato estinto per cessata materia del contendere con atto a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.ti

Allegato n. 1 Circolare INAIL n. 4 del 29.01.2025

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da datiweb | Febbraio 4, 2025
https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2025/02/selezione-articoli-3-feb-2025.pdf

Nuove imprese, saldo in positivo

scritto da datiweb | Febbraio 4, 2025
selezione articoli 3 feb 2025 1